

## DECRETO AIUTI: MISURE PER LE IMPRESE

*Il decreto Aiuti rafforza i crediti d'imposta sui costi energetici; apporta l'ennesima modifica alle norme sulle cessioni dei bonus edilizi; proroga le garanzie SACE e del Fondo PMI per finanziamenti a favore delle imprese colpite dalla crisi ucraina; incrementa i crediti d'imposta per investimenti in beni immateriali Industria 4.0 e Formazione 4.0.*

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ("decreto Aiuti") contiene misure urgenti a favore delle imprese in materia di energia e a sostegno della liquidità, per contrastare gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina.

### 1. Misure per contrastare l'aumento dei costi energetici

a) Il credito d'imposta per le imprese **gasivore e non**, qualora il prezzo medio del gas naturale del primo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, assumendo a riferimento i valori pubblicati dal GME, è incrementato dal 20% al 25% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022.

b) A favore delle sole imprese **gasivore** è concesso un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale nel primo trimestre 2022, qualora il prezzo medio dell'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre 2019, assumendo sempre a riferimento i valori pubblicati dal GME.

c) Il credito d'imposta alle imprese **non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, qualora il prezzo medio della stessa del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019, è incrementato dal 12% al 15% dei costi d'acquisto per energetica elettrica nel secondo trimestre 2022.

d) Viene ampliato il novero delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee.

### 2. Proroga del 110% per gli edifici unifamiliari e modifica della disciplina sulla cessione dei crediti d'imposta su interventi edilizi

a) Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il superbonus 110% è esteso alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, comprendendo nel computo della suddetta percentuale anche i lavori non agevolati dal superbonus.

b) Ennesima modificata della disciplina sulla cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi: è prevista una cessione "libera" da parte del beneficiario che ha sostenuto le spese o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, cui possono seguire due ulteriori cessioni, ma soltanto a intermediari finanziari (banche, ecc.). Con riferimento alle prime cessioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2022, è consentito esclusivamente agli intermediari finanziari, anche dopo che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di cedere i crediti ai correntisti propri o della banca capogruppo, a condizione che si tratti di clienti professionali (sostanzialmente società con fatturato superiore a 40 milioni di euro e soggetti che operano nei mercati finanziari).

Si segnala che l'Agenzia (FAQ del 19.5.2022) ha chiarito che il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi è riferito alle singole rate annuali del credito.

### 3. Misure a sostegno della liquidità

Al fine di consentire alle imprese di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte nei confronti della Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia sono previsti i seguenti interventi:

a) SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie (subordinatamente all'approvazione della Commissione Europea), in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese.

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti, con copertura dal 70% (per le imprese di maggiori dimensioni) al 90%, di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità di estendere la durata fino a 8 anni e di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo *non superiore al maggiore* fra il 15% del fatturato annuo medio degli ultimi 3 esercizi e il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

Il costo della garanzia per le PMI è pari a 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; il doppio per le altre imprese.

b) per i finanziamenti concessi dal 18 maggio al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90% ed è concessa:

- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia *non superiore al maggiore* tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;

- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell'allegato I del *Temporary Framework* crisi Ucraina-Russia ([preleva qui](#))

c) E' prevista la possibilità di concedere finanziamenti agevolati (con una quota a fondo perduto fino al 40%) a valere sul fondo 394/1981 per l'internazionalizzazione (gestito da Simest), per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

d) A favore delle PMI danneggiate dalla crisi ucraina che hanno realizzato negli ultimi 2 anni vendite con l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato e che hanno subito nel trimestre febbraio-aprile un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 ( o 2021 in caso di impresa costituita nel 2020) e un calo di fatturato di almeno il 30%, sono riconosciuti contributi a fondo perduto fino a 400.000 euro.

### 4. Altre misure per la ripresa economica e la produttività delle imprese

a) Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (vedi *informativa 2/2022*), effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022 con acconto del 20%), è elevato dal 20 al 50%.

b) Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese è aumentato dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese a condizione che i risultati dell'attività di formazione siano certificati.

c) Sono inoltre adottate specifiche misure a sostegno dell'autotrasporto (credito d'imposta del 28% dei costi di acquisto del gasolio sostenuti nel primo trimestre 2022), dell'agricoltura, della pesca, del turismo e delle sale cinematografiche.

20 maggio 2022